

**CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.**  
**FRAZIONE VINTEBBIO – REGIONE PARTITE**  
**SERRAVALLE SESIA - VC**

Rep. N° del

\*\*\*\*\*

***CONTRATTO DI UTENZA***  
***PER I SERVIZI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE***  
***DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI***

tra

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A., con sede legale e amministrativa in Frazione Vintebbio 13037 Regione Partite Serravalle Sesia (Partita IVA 01271960021), in persona del procuratore Direttore CAVAGLIANO ING. PAOLO, in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio rep. 13982 del 12/06/2014, di seguito denominata anche “Gestore” o “Co.r.d.a.r.”

e

la società ....., con sede legale e unità produttiva in ....., cap. .... Comune di ..... (C.F. e P.IVA n° .....in persona del legale rappresentante Sig. ...., di seguito denominata anche “Utente”

premesso che

- a) Co.r.d.a.r. è una società che gestisce, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Idrico Integrato nell’ambito territoriale delle province di Biella e Vercelli, affidatole fino alla data del 31.12.2023 dall’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese Casalese” ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e della Deliberazione n. 149 del 13.03.2006 della

Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 e dei successivi aggiornamenti;

- b) la società ..... esercita l’attività di ..... e intende scaricare le proprie acque reflue industriali prodotte nell’unità locale sita in ....., cap. .... Comune di ..... nel collettore Co.r.d.a.r.;
- c) la società ..... ha sottoscritto con Co.r.d.a.r. il Contratto d’Utenza Rep. N° ..... del ..... per lo scarico delle proprie acque reflue industriali prodotte nell’unità locale sita in ....., cap. .... Comune di .....
- d) la società ..... è in possesso di **Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data ..... con Provvedimento Finale n. .... - e vigente fino alla data del ..... -** dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di..... / Provincia di ..... competente per ubicazione dello scarico, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale tra i quali le autorizzazioni agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sez. II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1 PREMESSE E CAUSA DEL PRESENTE CONTRATTO**

- 1.1.** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito denominato anche il “Contratto”);
- 1.2.** La causa del presente Contratto consiste nel regolamentare i rapporti tra il Gestore e l’Utente aventi ad oggetto il servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue industriali prodotte nell’ unità locale dell’Utente sita in ....., cap. ....Comune

di .....

## **ART. 2 TIPOLOGIA DI ACQUE REFLUE SCARICATE**

**2.1.** Il presente Contratto di Utenza regola l'immissione di acque reflue industriali derivanti da:

- ciclo di produzione industriale.

**2.2.** L'Utente che intenda effettuare una modifica della propria attività o del proprio impianto che comporti un aggiornamento o il rilascio di una nuova Autorizzazione Unica Ambientale o che intenda modificare le caratteristiche qualitative delle acque reflue industriali scaricate, si impegna a comunicarlo a Co.r.d.a.r. per iscritto con un preavviso di 90 giorni. Nell'ipotesi di accettazione di tali modifiche, verrà eventualmente aggiornata la tariffa annua prevista al successivo articolo 9.

## **ART. 3 FREQUENZA DI SCARICO**

L'Utente, in forza del presente Contratto potrà immettere acque reflue industriali nel collettore esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- l'Utente è autorizzato ad immettere le proprie acque reflue industriali, non provenienti da processi biologici di depurazione, nel collettore in maniera continuativa. Il servizio oggetto di contratto si configura come "SCARICO CONTINUATIVO".

## **ART. 4 STRUMENTAZIONE PER LA MISURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE E DENUNCIA ANNUALE FONTI ALTERNATIVE**

**4.1.** L'Utente si impegna a predisporre, a propria cura e spese, un idoneo sistema per la misurazione in continuo della quantità delle acque reflue scaricate nel collettore Co.r.d.a.r. e, se richiesto da Co.r.d.a.r., ad installare, a propria cura e spese, apparati per il telecontrollo degli scarichi, aventi le caratteristiche indicate da Co.r.d.a.r..

**4.2.** L'Utente è, altresì, responsabile del corretto funzionamento degli strumenti di misura, obbligandosi a segnalare tempestivamente al Gestore qualsiasi anomalia e/o malfunzionamento e a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ai fini della determinazione del volume scaricato, verranno utilizzate le letture registrate dal misuratore di portata posto sullo scarico ovvero si procederà secondo quanto indicato agli artt. 27.1 e 27.2 dell'Allegato A della Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017.

In caso di indisponibilità dei volumi scaricati a causa di manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione, non comunicato o comunicato tardivamente a Co.r.d.a.r., il volume scaricato sarà posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell'ultima fatturazione, come previsto dall'art. 27.7 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017.

**4.3.** L'Utente, in riferimento all'acqua prelevata da fonti alternative al pubblico acquedotto, è tenuto a denunciare a Co.r.d.a.r. il quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento (art. 165 comma 2, D.Lgs 152/06 e s.m.i.). I dati richiesti riferiti al periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ciascun anno, dovranno essere presentati compilando apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **ART. 5 STRUMENTAZIONE PER IL CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE**

**5.1.** Qualora Co.r.d.a.r. ne faccia richiesta, l'Utente, a propria cura e spese, si impegna ad installare e a posizionare, secondo le modalità indicate da Co.r.d.a.r.,

idonei strumenti per il campionamento, anche in continuo, degli scarichi connessi ai processi produttivi, aventi le caratteristiche indicate da Co.r.d.a.r..

**5.2.** L'Utente è, altresì, responsabile del corretto funzionamento degli strumenti di campionamento, obbligandosi a segnalare tempestivamente al Gestore qualsiasi anomalia e/o malfunzionamento e a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

#### **ART. 6 MODALITA' DI CONTROLLO QUALITATIVO DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE**

Al fine di analizzare qualitativamente il refluo immesso nel collettore, Co.r.d.a.r. avrà diritto ad effettuare, nel corso dell'immissione del refluo nel collettore, i prelievi di campioni rappresentativi del refluo succitato.

I prelievi di campioni di refluo, registrati su apposito verbale ed eseguiti da personale Co.r.d.a.r., potranno essere effettuati, a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento durante le operazioni di immissione del refluo nel collettore e l'Utente si impegna, a tal fine, a non ostacolare e a far accedere il personale Co.r.d.a.r. ai propri impianti.

L'Utente si impegna ad accettare quanto riportato sul resoconto analitico predisposto dal laboratorio acque reflue di Co.r.d.a.r.; eventuali verifiche congiunte saranno da effettuarsi previo accordo tra le parti ed in ottemperanza a quanto riportato sul "Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e dei rifiuti liquidi" vigente (di seguito, per brevità, il "Regolamento Co.r.d.a.r.") e successive modifiche e integrazioni.

Al fine del calcolo della tariffa di cui al successivo articolo 9.2. verranno valutate solo le analisi svolte presso il laboratorio interno Co.r.d.a.r. ed eventuali controanalisi fatte eseguire dall'Utente (entro e non oltre il termine indicato nel

Regolamento Co.r.d.a.r. e successive modifiche e integrazioni) presso laboratori ARPA o altri laboratori esterni accreditati e, in caso di risultati analitici difformi, si considererà la media tra i risultati analitici ottenuti dai due differenti laboratori.

#### **ART. 7 LIMITI DI ACCETTABILITA' QUALITATIVI**

L'Utente si impegna a rispettare i limiti di accettabilità qualitativi indicati nell'Allegato 1.

#### **ART. 8 LIMITI DI ACCETTABILITA' QUANTITATIVI**

**8.1.** L' Utente si impegna a scaricare nel collettore Co.r.d.a.r. quantità di acque reflue industriali provenienti dal proprio ciclo di produzione aziendale che non dovranno superare i seguenti limiti:

- portata media oraria ..... m<sup>3</sup>/ora
- portata massima giornaliera ..... m<sup>3</sup>/giorno
- portata massima annua ..... m<sup>3</sup>/anno

**8.2.** L'Utente potrà richiedere a Co.r.d.a.r., il quale è libero di accettare o rifiutare la richiesta, di modificare le suddette portate nel rispetto del Regolamento d'Utenza per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità d'Ambito n.2 Piemonte vigente e s.m.i. (di seguito, per brevità, "Regolamento ATO2") e dell'Autorizzazione Unica Ambientale ottenuta. Co.r.d.a.r. potrà modificare le suddette portate unilateralmente previo preavviso di 30 giorni, ritenuto congruo da entrambe le Parti.

#### **ART. 9 CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

Il corrispettivo dovuto a Co.r.d.a.r. per lo scarico delle acque reflue industriali si compone di un importo fisso annuale e di un importo variabile annuale.

Ai fini della determinazione del corrispettivo, viene elaborato un calcolo virtuale

della tariffa con il sistema tariffario previgente alla *Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018* che viene successivamente confrontato con la nuova articolazione definita dalla Delibera stessa. Nei paragrafi successivi vengono dettagliate ed esplicitate le diverse componenti contemplate nei calcoli.

## **9.1. IMPORTO FISSO**

### **9.1.1. Tariffa previgente**

La tariffa fissa è pari ad € ..... annui

### **9.1.2. Nuova tariffa** (*Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 - Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018*)

La quota fissa (QF) è pari a € ..... annui

## **9.2. IMPORTO VARIABILE: COMPUTO E CALCOLO**

### **9.2.1. Tariffa previgente**

La tariffa variabile attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale è determinata annualmente, secondo il metodo previgente, considerando i seguenti parametri monetari:

- Veicolazione idraulica 0,33 euro / m<sup>3</sup>
- Carico COD 0,80 euro/ kg COD

Per COD si intende la “domanda chimica di ossigeno”.

- Carico Tensioattivi 10,00 euro/ kg TTI

Per “Carico Tensioattivi” si intende la quantità di tensioattivi totali scaricata espressa in kg.

- Carico Metalli 220,00 euro/kg metalli

Per “Carico Metalli” si intende la somma dei carichi di: cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo.

- Carico Colore

$$F \cdot 0,10 \text{ euro} / \text{m}^3$$

Applicabile per valori di  $F > 1$

Dove se  $X$  = diluizione minima di non percettibilità del colore con approssimazione 1 : 20

$$F = X / 40$$

L'importo variabile della tariffa previgente viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned} t_{(\text{€}/\text{m}^3)} &= 0,33 + (K \cdot 0,80_{(\text{€}/\text{Kg})} \cdot \text{COD}_{(\text{mg}/\text{l})} \cdot 10^{-3}) + \\ &+ (K \cdot 10,00_{(\text{€}/\text{Kg})} \cdot \text{TT}_{(\text{mg}/\text{l})} \cdot 10^{-3}) + (K \cdot 0,10 \cdot F) + \\ &+ (K \cdot 220_{(\text{€}/\text{Kg})} \cdot \text{Metalli}_{(\text{mg}/\text{l})} \cdot 10^{-3}) \\ T_{(\text{€}/\text{anno})} &= (Q_{(\text{m}^3/\text{anno})} \cdot t_{(\text{€}/\text{m}^3)}) \end{aligned}$$

Nelle formule precedenti si intende per:

- **Q** il volume complessivamente scaricato nel periodo di riferimento (es. anno, trimestre, etc..), l'unità di misura utilizzata è  $\text{m}^3$ ;
- **COD** la concentrazione media di COD calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento, l'unità di misura utilizzata è  $\text{mg}/\text{l}$ ;
- **TT** la concentrazione media di Tensioattivi totali calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento, l'unità di misura utilizzata è  $\text{mg}/\text{l}$ ;
- **Metalli** somma delle concentrazioni medie di: cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo, calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento; l'unità di misura utilizzata è  $\text{mg}/\text{l}$ ;
- **X** rapporto diluizione medio calcolato utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento;
- **K** coefficiente di penalizzazione: in seguito all'applicazione della nuova articolazione tariffaria, di cui alla Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017, il valore del coefficiente K risulta sempre uguale a 1, poiché si applica

esclusivamente l'eventuale penalizzazione determinata con la nuova tariffa di cui all'art.9.2.2..

### 9.2.2. Nuova tariffa (Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018)

La componente variabile della nuova tariffa attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale è determinata considerando le seguenti quote:

*QC = QUOTA CAPACITA'*, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale (€/anno) ed è funzione dei limiti autorizzati per i parametri di seguito indicati:

$$QC = \{ [ 47\% \cdot COD_{aut} (mg/l) ] + [ 31\% \cdot SST_{aut} (mg/l) ] \} \cdot V_{aut} (m^3) \cdot T_{d\text{ capacità}}$$

dove:

$$T_{d\text{ capacità}} = 0,000200 \text{ €/m}^3 \text{ (tariffa unitaria di capacità)}$$

$COD_{aut}$  = rappresenta le concentrazioni del parametro rinvenibili negli atti autorizzati (mg/l)

$SST_{aut}$  = rappresenta le concentrazioni del parametro rinvenibili negli atti autorizzati (mg/l)

$V_{aut}$  = rappresenta il volume massimo autorizzato allo scarico calcolato moltiplicando il volume massimo giornaliero autorizzato (m<sup>3</sup>/giorno) per 365 giorni (m<sup>3</sup>).

*QV = QUOTA VARIABILE*, commisurata alla qualità del refluo scaricato:

$$QV = \alpha \cdot T_{f_{ind}} + \max \{ 1 ; [ 0,47 \cdot \frac{COD}{COD_{rif}} + 0,31 \cdot \frac{SST}{SST_{rif}} + 0,16 \cdot \frac{N}{N_{rif}} + 0,06 \cdot \frac{P}{P_{rif}} + 0,04 \cdot \frac{COLORE}{COLORE_{rif}} + 0,30 \cdot \frac{TTI}{TTI_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Cr}{Cr_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Ni}{Ni_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Cu}{Cu_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Zn}{Zn_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Fe}{Fe_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Cd}{Cd_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Mn}{Mn_{rif}} + 0,02 \cdot \frac{Pb}{Pb_{rif}} ] \} \cdot T_{d_{ind}}$$

dove:

$\alpha$  = è il fattore moltiplicativo che può assumere valori compresi tra 1 (assenza di caratteristiche corrosive o incrostanti – acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale) e 1,5 (presenza massima di dette caratteristiche – acque reflue derivanti da processo biologico di depurazione).

$Tf_{ind} = 0,193870 \text{ €/m}^3$  (tariffa unitaria di fognatura)

**COD, SST, N, P, COLORE, TTI, Cr, Ni, Cu, Zn, Fe, Cd, Mn, Pb** = concentrazioni degli inquinanti presenti nello scarico (mg/l)

$Td_{ind} = 0,178403 \text{ €/m}^3$  (tariffa unitaria di depurazione)

**COD<sub>rif</sub>, SST<sub>rif</sub>, N<sub>rif</sub>, P<sub>rif</sub>, COLORE<sub>rif</sub>, TTI<sub>rif</sub>, Cr<sub>rif</sub>, Ni<sub>rif</sub>, Cu<sub>rif</sub>, Zn<sub>rif</sub>, Fe<sub>rif</sub>, Cd<sub>rif</sub>, Mn<sub>rif</sub>, Pb<sub>rif</sub>** = concentrazioni degli inquinanti del refluo di riferimento (mg/l); il loro valore è pari ai limiti di scarico in corpo idrico superficiale per reflui industriali di cui alla Tabella 3, colonna “Scarico in acque superficiali”, dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per aree sensibili.

$P = \text{PENALIZZAZIONE}$ , in caso di superamenti dei limiti autorizzati, sia qualitativi che quantitativi, si applica come segue:

$$P = \mu \cdot Td_{ind} \cdot V$$

dove:

$$\begin{aligned} \mu = & \max\left\{0; \frac{\text{COD} - \text{COD}_{\text{aut}}}{\text{COD}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,47 + \max\left\{0; \frac{\text{SST} - \text{SST}_{\text{aut}}}{\text{SST}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,31 + \max\left\{0; \frac{\text{N} - \text{N}_{\text{aut}}}{\text{N}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,16 \\ & + \max\left\{0; \frac{\text{P} - \text{P}_{\text{aut}}}{\text{P}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,06 + \max\left\{0; \frac{\text{COLORE} - \text{COLORE}_{\text{aut}}}{\text{COLORE}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,04 \\ & + \max\left\{0; \frac{\text{TTI} - \text{TTI}_{\text{aut}}}{\text{TTI}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,30 + \max\left\{0; \frac{\text{Cr} - \text{Cr}_{\text{aut}}}{\text{Cr}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 \\ & + \max\left\{0; \frac{\text{Ni} - \text{Ni}_{\text{aut}}}{\text{Ni}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 + \max\left\{0; \frac{\text{Cu} - \text{Cu}_{\text{aut}}}{\text{Cu}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 \\ & + \max\left\{0; \frac{\text{Zn} - \text{Zn}_{\text{aut}}}{\text{Zn}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 + \max\left\{0; \frac{\text{Fe} - \text{Fe}_{\text{aut}}}{\text{Fe}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 \\ & + \max\left\{0; \frac{\text{Cd} - \text{Cd}_{\text{aut}}}{\text{Cd}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 + \max\left\{0; \frac{\text{Mn} - \text{Mn}_{\text{aut}}}{\text{Mn}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 \\ & + \max\left\{0; \frac{\text{Pb} - \text{Pb}_{\text{aut}}}{\text{Pb}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,02 + \max\left\{0; \frac{\text{V} - \text{V}_{\text{aut}}}{\text{V}_{\text{aut}}}\right\} \cdot 0,10 \end{aligned}$$

**V** = è il volume rilevato durante il periodo di superamento dei limiti (compreso tra almeno due determinazioni oltre il limite consecutive)

**T<sub>ind</sub>** = 0,178403 €/m<sup>3</sup> (tariffa unitaria di depurazione)

L'applicazione della penalizzazione viene effettuata in seguito alla seconda determinazione analitica consecutiva di rilevamento del superamento delle concentrazioni autorizzate per ciascun parametro.

La quota di penalizzazione viene applicata successivamente al confronto tra le due tariffe.

L'importo variabile della nuova tariffa viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

$$\mathbf{T}_{\text{VAR}} (\text{€/anno}) = \mathbf{QC} (\text{€/anno}) + \mathbf{QV} (\text{€/m}^3) \times \mathbf{V} (\text{m}^3/\text{anno}) + \mathbf{P} (\text{€/anno})$$

### 9.2.3. Vincolo sui ricavi

L'art. 21 della *Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017* dispone che la spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di reflu scaricato (volume e caratteristiche qualitative), non può essere incrementata o decrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente.

Confrontando gli importi ottenuti con le due differenti determinazioni tariffarie

(previgente e nuova), come descritto al primo paragrafo dell'art.9, viene pertanto applicato il “vincolo sui ricavi”.

**9.3.** La tariffa fissa di cui al precedente art. 9.1. e i parametri monetari per il calcolo della tariffa variabile di cui ai precedenti art. 9.2.1. e 9.2.2. verranno aggiornati dal Gestore in base agli aumenti stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o da diversa Autorità preposta in futuro per legge. Nell'ipotesi in cui non dovessero essere più regolamentati per legge gli aumenti tariffari, la tariffa fissa di cui al precedente art. 9.1. e i parametri monetari per il calcolo della tariffa variabile di cui ai precedenti art. 9.2.1. e 9.2.2. potranno essere aggiornati annualmente dal Gestore nella misura massima del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat.

## **ART. 10 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SCARICO DI ACQUE REFLUE**

**10.1.** Il Gestore richiederà all'Utente il pagamento della tariffa fissa annuale di cui al precedente art. 9.1. e la quota capacità *QC* di cui al punto 9.2.2. in quattro rate con cadenza trimestrale.

**10.2.** Il Gestore richiederà all'Utente il pagamento della tariffa variabile annuale di cui ai precedenti art. 9.2.1., 9.2.2. e 9.2.3. con cadenza semestrale in relazione ai risultati delle analisi chimiche effettuate nel corso del semestre e alla quantità di metri cubi di acque reflue scaricate nel collettore.

**10.3.** Il pagamento delle fatture o delle note pro forma dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura o della nota pro forma, a mezzo di **ricevuta bancaria**. Nel caso di nota pro forma, al ricevimento del pagamento, verrà emessa da Co.r.d.a.r. la relativa fattura. Il Gestore segnalerà eventuali diverse modalità di

pagamento a mezzo lettera o mail.

**10.4.** Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno l'obbligo della corresponsione di interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..

**10.5.** In caso di mancato pagamento da parte dell'Utente della fattura o della nota pro forma entro tre mesi dalla scadenza indicata al precedente art. 10.3., il Gestore, qualora non abbia risolto il presente Contratto, potrà sospendere i servizi e le prestazioni di cui al presente Contratto, nonché interrompere la ricezione dello scarico delle acque reflue, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

#### **ART. 11 DEPOSITO CAUZIONALE**

**11.1.** A garanzia del regolare pagamento dei servizi forniti dal Gestore all'Utente di cui al presente Contratto e/o a copertura di eventuali danni causati dall'Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del presente Contratto, nonché derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Co.r.d.a.r. e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento ATO2 e successive modifiche e integrazioni, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, viene prestata dall'Utente apposita garanzia a mezzo **deposito cauzionale fruttifero di importo pari a € .....**a mezzo di bonifico bancario.

L'entità della cauzione prestata dal cliente e le modalità con cui essa viene richiesta dal Gestore a garanzia del regolare pagamento dei servizi sono regolamentate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o da diversa Autorità preposta in futuro per legge. Il Gestore è tenuto, a seguito di modifiche intervenute per legge, all'adeguamento dei contratti.

**11.2.** In caso di mancata consegna, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, del deposito cauzionale indicati all'art. 11.1., Co.r.d.a.r. potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e richiedere

all'Utente una penale nella misura del ....% delle tariffe fisse annue di cui alla Nuova tariffa (*Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018*) di cui al precedente art. 9.1. che avrebbero dovuto essere corrisposte fino alla scadenza del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**11.3.** In caso di mancato, anche parziale, pagamento delle fatture o delle note pro forma relative al presente Contratto entro le scadenze previste al precedente art. 10.3. e/o in caso di eventuali danni causati dall'Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del presente Contratto, nonché derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Co.r.d.a.r. e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento ATO2 e successive modifiche e integrazioni, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, Co.r.d.a.r. potrà trattenere definitivamente il deposito cauzionale, per l'importo dell'insolvenza.

**11.4** Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 11.3. del presente Contratto, l'Utente, entro trenta giorni o dell'incameramento, anche solo parziale, del deposito cauzionale da parte di Co.r.d.a.r., dovrà reintegrare il deposito cauzionale per gli importi indicati al precedente articolo 11.1., pena la risoluzione da parte di Co.r.d.a.r. del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e la richiesta all'Utente di una penale nella misura del .... % delle tariffe fisse annue di cui alla Nuova tariffa (*Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018*) di cui al precedente art. 9.1. che avrebbero dovuto essere corrisposte fino alla scadenza del presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **ART. 12 PENALITA' E SANZIONI**

**12.1.** L'Utente si impegna a rispettare i limiti di accettabilità qualitativi di cui

all'Allegato1 nonché i limiti di accettabilità quantitativi di cui all'art. 8 di cui al presente Contratto e a non effettuare lo scarico di acque reflue contenenti sostanze diverse da quelle indicate all'Allegato1 del presente Contratto. Inoltre, l'Utente si impegna, altresì, a non scaricare soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, così come specificati all'art.186 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque calde oltre 60°, ecc.), rifiuti solidi compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana anche se trattati a mezzo di apparecchi trituratori che ne riducano la massa in particelle sottili.

**12.2.** La violazione delle obbligazioni di cui al precedente art. 12.1. comporterà anche le conseguenze di cui all'Allegato 3 al presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di qualsiasi danno subito.

### **ART. 13 PRIVACY**

**13.1.** Co.r.d.a.r. informa l'Utente che tutti i dati personali ricevuti verranno trattati in forma telematica e cartacea per adempiere agli obblighi previsti dalla legge e al fine della gestione del presente Contratto e dello svolgimento di attività preordinate all'esecuzione dello stesso.

**13.2.** La comunicazione dei dati potrà essere effettuata da Co.r.d.a.r., per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, a soggetti privati quali, a titolo esemplificativo, consulenti fiscali, revisori contabili, istituti di credito, laboratori di analisi privati e pubblici e a Enti Pubblici, rispetto ai quali Co.r.d.a.r. abbia l'obbligo o la necessità o l'opportunità di comunicazione, al fine del più corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge e delle attività preordinate alla corretta esecuzione del presente Contratto.

**13.3.** La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell'Utente vale - se e in quanto necessario - come consenso al trattamento dei dati personali.

#### **ART. 14 DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO DA PARTE DI CO.R.D.A.R.**

**14.1.** Il presente Contratto entrerà in vigore alla data di sottoscrizione e avrà una durata pari a quella stabilita per l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata all'Utente e indicata al paragrafo d) delle premesse.

**14.2.** Nel caso in cui, durante la vigenza del presente Contratto e/o per qualsiasi motivo e/o causa, il Servizio Idrico Integrato dovesse essere affidato ad altro Gestore, Co.r.d.a.r. potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto, dandone comunicazione all'Utente, con effetto dalla data di subentro del nuovo Gestore comunicata dall'Autorità. In tal caso, l'Utente rinuncia, sin d'ora, a richiedere a Co.r.d.a.r. qualsivoglia somma a titolo di rimborso, indennità e/o risarcimento danni.

**14.3.** Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse essere revocata all'Utente dall'Autorità competente l'Autorizzazione Unica Ambientale o l'Utente dovesse cessare l'attività che produce lo scarico - o affittare o cedere l'azienda (o il ramo d'azienda che produce lo scarico) nel caso in cui l'affittuario o il cessionario non proseguano l'attività che produce lo scarico, Co.r.d.a.r. potrà recedere dal presente Contratto e richiedere all'Utente una penale pari al ...% delle tariffe fisse annue di cui alla Nuova tariffa (*Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018*) di cui al precedente art. 9.1. che avrebbero dovuto essere corrisposte fino alla scadenza del presente Contratto.

#### **ART. 15 RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'UTENTE**

L'Utente potrà recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta a Co.r.d.a.r. a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi con almeno sei mesi di preavviso. In tal caso, Co.r.d.a.r. potrà richiedere all'Utente una penale pari al ... % delle tariffe fisse annue di cui alla Nuova tariffa (*Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR del 28/09/2017 – Delibera ATO2 n. 696 del 14/12/2018*) di cui al precedente art. 9.1. che avrebbero dovuto essere corrisposte fino alla scadenza del presente Contratto.

#### **ART. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto si potrà risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in una delle seguenti ipotesi, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno:

- a) inadempienza da parte dell'utente di anche una sola delle obbligazioni previste ai precedenti articoli 2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 7, 8, 10.3, 11.2, 11.4, 12.1, nonché degli articoli nn. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato 3;
- b) qualora una delle Parti sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione o assoggettata a una procedura concorsuale.

#### **ART. 17 LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE ESCLUSIVO**

**17.1.** La legge applicabile al presente Contratto è esclusivamente la legge italiana.

**17.2.** Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Contratto o, comunque, collegata e/o connessa al medesimo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano dell'Autorità Giudiziaria Italiana.

#### **Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI E INVALIDITA' PARZIALE**

**18.1.** Le condizioni di cui al presente Contratto sostituiscono ogni precedente

intesa, anche tacita, intercorsa tra il Gestore e l'Utente.

**18.2.** L'invalidità e l'inefficacia di qualsiasi clausola del presente Contratto o parte di essa, non comporta l'invalidità o l'inefficacia della parte rimanente del Contratto, che sarà, in tal caso, interpretato ed eseguito, secondo la legge Italiana, come se la clausola nulla, o la parte nulla della stessa, non fosse stata apposta.

**18.3.** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, verranno applicate le disposizioni del Regolamento Co.r.d.a.r. e del Regolamento ATO2, che l'utente dichiara entrambi di conoscere e di accettare integralmente, nonché del Codice Civile e delle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti in materia.

**18.4.** In caso di conflitto tra le disposizioni del Regolamento Co.r.d.a.r. e le disposizioni del presente Contratto, queste ultime prevarranno.

**18.5.** Eventuali nuove disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinino diversamente la materia oggetto del presente Contratto saranno automaticamente applicate, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione all'Utente, a far tempo dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'art. 1339 c.c.

**18.6.** La presente scrittura, redatta in carta semplice e doppio originale, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art 5 del D.P.R. 131/86 e s.m.i..

Letto confermato e sottoscritto

**Serravalle Sesia, .....**

**p. IL CO.R.D.A.R. VALSESIA  
IL DIRETTORE  
CAVAGLIANO ING. PAOLO**

**PER L'UTENTE**

\_\_\_\_\_

l'Utente dichiara espressamente di aver preso conoscenza di quanto precede e di aver esaminato con attenzione tutti i seguenti articoli, che si sottoscrivono per specifica accettazione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.: 2.2 (aumenti della tariffa in caso di modifiche), 6 (modalità di controllo qualitativo delle acque reflue scaricate), 8.2 (modificazione unilaterale delle portate), 9.3 (aumento tariffario), 10.5 (sospensione del servizio), 11 (deposito cauzionale), 12 (penalità e sanzioni), 14.2 e 14.3 (recesso di Co.r.d.a.r.), 15 (penale in caso di recesso dell'Utente), 17.2 (foro competente esclusivo), 18 (disposizioni finali e invalidità parziale).

Letto confermato sottoscritto

**Serravalle Sesia, .....**

**L'UTENTE**

---

Documento sottoscritto digitalmente con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

# ALLEGATO 1

<b>LIMITI DI ACCETTABILITÀ QUALITATIVI</b>			
	<b>PARAMETRO</b>	<b>unità di misura</b>	<b>ACQUE REFLUE INDUSTRIALI RECAPITANTI IN PUBBLICA RETE FOGNARIA</b>
1	pH		5,5-9,5
2	Temperatura	°C	30
3	Colore		non perc. con diluiz. 1:40
4	Odore		non causare molestia
5	materiali grossolani	%p	assenti
6	solidi sospesi	mg/l	200
7	BOD <sub>5</sub>	mg/l	250
8	COD	mg/l	500
9	Alluminio	mg/l	2
10	Arsenico	mg/l	0,5
12	Boro	mg/l	4
13	Cadmio	mg/l	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2
16	Ferro	mg/l	4
17	Manganese	mg/l	4
18	Mercurio	mg/l	0,005
19	Nichel	mg/l	4
20	Piombo	mg/l	0,3
21	Rame	mg/l	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03
23 bis	Composti organici dello stagno	µg/l	0,0015
24	Zinco	mg/l	1
25	Cianuri totali	mg/l	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
27	Solfuri	mg/l	2
28	Solfiti	mg/l	2
29	Solfati	mg/l	1.000
30	Cloruri	mg/l	1.200
31	Fluoruri	mg/l	12
32	Fosforo totale	mg/l	10
33	Azoto ammoniacale	mg/l	30
34	Azoto nitroso	mg/l	0,6
35	Azoto nitrico	mg/l	30

<b>LIMITI DI ACCETTABILITÀ QUALITATIVI</b>			
	<b>PARAMETRO</b>	<b>unità di misura</b>	<b>ACQUE REFLUE INDUSTRIALI RECAPITANTI IN PUBBLICA RETE FOGNARIA</b>
35 bis	Azoto Totale (come N)	mg/l	54
36	Grassi e oli A. E V.	mg/l	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	10
38	Fenoli	mg/l	1
39	Aldeidi	mg/l	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
41 bis	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)	mg/l	0,05
42	Tensioattivi totali	mg/l	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
43 bis	Pesticidi fosforiti	mg/l	0,05
44	Pesticidi totali esclusi fosforati, tra cui:	mg/l	0,05
45	Aldrin	mg/l	0,01
46	Dieldrin	mg/l	0,01
47	Endrin	mg/l	0,002
48	Isodrin	mg/l	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2

**acque reflue industriali** convogliate all'impianto di Serravalle Sesia: parametri per i quali non possono essere previsti limiti meno restrittivi (rif. tabella 5 allegato V alla parte terza del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue e di smaltimento dei rifiuti liquidi)

## ALLEGATO 2

Serravalle Sesia, .....

Spett.le  
Co.r.d.a.r. Valsesia S.p.A.  
Fraz Vintebbio - Reg. Partite S.S. 299  
13037 - SERRAVALLE SESIA (VC)

### OGGETTO: RILASCIO FIDEJUSSIONE

Premesso che:

- la Vostra Società provvederà nei confronti della società ..... con sede legale in ....., via ..... alla fornitura del servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue industriali prodotte dalla predetta società, che prevede tariffe fisse e variabili, come disciplinato dal Contratto sottoscritto in data ....., di cui si è preso visione;

- la predetta società ..... ci ha richiesto di prestare fidejussione in Vostro favore, in merito alle obbligazioni previste a suo carico in forza del sopra citato contratto e di sue eventuali modifiche e/o integrazioni.

Ciò premesso:

il sottoscritto Istituto bancario ..... con sede in ....., via ....., in persona del sig. .... nella sua qualità di ....., si costituisce fidejussore fino alla concorrenza di €..... (.....) in Vostro favore e nell' interesse della società ..... meglio identificata in premessa (d'ora in poi la "Società debitrice"), a garanzia del pagamento dei servizi di cui in premessa e/o di eventuali danni causati dalla Società debitrice e/o di penali previste contrattualmente.

L' adempimento della presente fidejussione avverrà tramite pagamento da parte del sottoscritto Istituto su semplice richiesta scritta di Co.r.d.a.r. Valsesia S.p.A.

A tal fine, si precisa che:

(a) La presente fidejussione è prestata a prima richiesta scritta di Co.r.d.a.r. Valsesia S.p.A., senza facoltà di eccezione, neanche in caso di opposizione della Società debitrice, con rinuncia ai benefici di cui agli artt. 1945 e 1955 c.c. e con esonero di Co.r.d.a.r. Valsesia S.p.A. dall'obbligo di richiedere il pagamento alla Società debitrice, nonché da quello di iniziare, proseguire e portare a termine azioni giudiziarie, cognitive o esecutive nei confronti della medesima, anche ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Pertanto, il sottoscritto Istituto corrisponderà a semplice Vostra richiesta, da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R., le somme dovute dalla Società debitrice fino alla concorrenza di € ..... comprensive di interessi, spese ed ogni altro accessorio, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della suddetta richiesta;

(b) La presente fidejussione garantisce anche il pagamento delle somme corrispondenti ai pagamenti a Voi eventualmente effettuati dalla Società debitrice e successivamente oggetto di revoca e/o annullamento;

(c) La presente fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale già esistente o che Vi fosse in seguito prestata per l'adempimento delle obbligazioni qui garantite;

(d) Sarà nostra cura tenerci al corrente delle condizioni patrimoniali della Società debitrice e in particolare informarci presso la medesima dello svolgimento dei suoi rapporti con Voi;

(e) La presente fidejussione decorrerà dalla data della sottoscrizione e cesserà decorsi 60 giorni dalla data di cessazione del Contratto da Voi sottoscritto con la Società debitrice e indicato nelle Premesse. Anche in caso di sospensione, revoca o cessazione del servizio per qualsiasi causa intervenuta, garantiremo, comunque, il pagamento dei servizi di cui in premessa effettuati fino alla data di sospensione, revoca o cessazione e/o di eventuali danni causati dalla Società debitrice e/o di penali previste contrattualmente, fino alla concorrenza della somma indicata al precedente punto a);

(f) Si stabilisce, di comune accordo, che per la risoluzione di ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

(g) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Fidejussione. A tutti gli effetti della presente fidejussione, il sottoscritto Istituto dichiara di eleggere domicilio in ..... via ..... , n. .... .

In fede.

Il Fideiussore.....

Luogo e data.....

Il sottoscritto Istituto dichiara di specificamente approvare anche ai sensi degli articoli 1341-1342 c.c. i seguenti punti:

a)-deroga alla liberazione del fideiussore per impedimento alla surrogazione per fatto del creditore di cui all'art. 1955 c.c.;

-dispensa dall'agire contro il debitore principale nei termini di cui all'art. 1957 c.c.;

b) validità dell'obbligazione fideiussoria anche nel caso d'invalidità dell'obbligazione principale;

e) limiti ed effetti della garanzia;

f) foro competente.

In Fede .

Il Fideiussore.....

Luogo e data.....

## ALLEGATO 3

<u>CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI QUALITATIVI CONTRATTUALI</u>		
ARTICOLI N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
1	1° superamento anche di uno solo dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 richiamata all'art. 107 d.lgs. 152/2006, nonché dall'Allegato 1 richiamato dall' art. "LIMITI DI ACCETTABILITA' QUALITATIVI" del Contratto di Utenza	Spiegazione scritta da parte dell'Utente delle cause che hanno portato al superamento dei parametri e rientro (entro un termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r. e che non potrà essere inferiore a 15 giorni) entro i limiti contrattuali di accettabilità.
2	2° superamento consecutivo anche di uno solo dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> di cui al punto 1	Spiegazione scritta da parte dell'Utente delle cause che hanno portato al superamento dei parametri e rientro (entro un termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r. e che non potrà essere inferiore a 10 giorni) entro i limiti contrattuali di accettabilità, salvo eventuale richiesta di apposita deroga e conseguente eventuale aumento della tariffa applicata da Co.r.d.a.r.
3	3° superamento consecutivo anche di uno solo dei parametri qualitativi <u>derogabili</u> di cui al punto 1	<p>- Se i primi tre superamenti sono stati tutti &lt;25% dei limiti: spiegazione scritta da parte dell'Utente delle cause che hanno portato al superamento dei parametri e rientro (entro un termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r. e che non potrà essere inferiore a 5 giorni) entro i limiti contrattuali di accettabilità, con richiesta di apposita deroga ed eventuale aumento della tariffa applicata da Co.r.d.a.r..</p> <p>- Se anche solo uno dei tre superamenti è stato &gt;25% dei limiti: spiegazione scritta da parte dell'Utente delle cause che hanno portato al superamento dei parametri limiti, sospensione della ricezione dello scarico nel collettore Co.r.d.a.r. e rientro entro 24 ore nei limiti contrattuali di accettabilità. In caso di mancato rientro, comunicazione da parte di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo con eventuale richiesta agli stessi di chiusura dello scarico dell'Utente ed eventuale risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di Utenza.</p>

**CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI QUALITATIVI  
CONTRATTUALI**

ARTICOLI N°	TIPO DI VIOLAZIONE	CONSEGUENZE
4	4° superamento consecutivo anche di uno solo dei parametri qualitativi derogabili di cui al punto 1	Sospensione della ricezione dello scarico nel collettore Co.r.d.a.r., comunicazione da parte di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo ed eventuale richiesta agli stessi della chiusura dello scarico dell'Utente ed eventuale risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto d'Utenza.
5	1° superamento anche di uno solo dei parametri <u>inderogabili</u> previsti dalla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 richiamata all'art. 107 d.lgs. 152/2006	Spiegazione scritta da parte dell'Utente delle cause che hanno portato al superamento dei parametri inderogabili entro 24 ore e rientro entro 24 ore nei limiti contrattuali di accettabilità. In caso di mancato rientro entro 24 ore, comunicazione da parte di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo con eventuale richiesta agli stessi di chiusura dello scarico dell'Utente ed eventuale risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di Utenza.
6	2° superamento consecutivo anche di uno solo dei parametri <u>inderogabili</u> di cui al punto 5	Spiegazione scritta da parte dell'Utente delle cause che hanno portato al superamento dei parametri inderogabili entro 24 ore e rientro entro 24 ore nei limiti contrattuali di accettabilità. In caso di mancato rientro entro 24 ore, comunicazione da parte di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo con eventuale richiesta agli stessi di chiusura dello scarico dell'Utente ed eventuale risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di Utenza
7	3° superamento consecutivo anche di uno solo dei parametri inderogabili di cui al punto 5	Sospensione della ricezione dello scarico nel collettore Co.r.d.a.r., comunicazione da parte di Co.r.d.a.r. agli enti di controllo ed eventuale richiesta agli stessi della chiusura dello scarico dell'Utente ed eventuale risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto d'Utenza